

**ALLEGATO "B" ALL'ATTO IN DATA 28.04.2025 N. 14852 REP./6675
RACC.**

STATUTO

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE - SEDE - LOGO - SITO

E' costituita la Fondazione di diritto privato denominata

"FONDAZIONE GRENFELLOVE MARCO E GLORIA ETS - ENTE FILANTROPICO"

(in seguito per brevità "**Fondazione**")

La Fondazione nasce per volontà dei signori Gottardi Giannino e Burigotto Daniela, grazie alle offerte raccolte dal Comitato Promotore della "Fondazione Grenfellove Marco e Gloria", al fine di mantenere viva la memoria di Marco e Gloria.

La Fondazione ha sede nel Comune di San Stino di Livenza (VE). Possono essere istituiti, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, uffici, rappresentanze e altre strutture organizzative, al fine di garantire il conseguimento delle finalità della Fondazione.

Il trasferimento della sede e l'istituzione di eventuali sedi secondarie, ai sensi dell'art. 48, comma 1, Codice del Terzo Settore, potranno essere effettuate unicamente a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione e dovranno essere tempestivamente comunicate all'ufficio competente ai fini dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare lo spostamento della sede nell'ambito dello stesso Comune, senza che ciò costituisca modifica statutaria.

La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo Settore nell'ambito del modello organizzativo di Ente Filantropico costituito in forma di fondazione disciplinato dal Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

La Fondazione **non ha scopo di lucro**.

La Fondazione ha il logo rappresentato dall'immagine in calce al presente statuto.

Il sito internet della Fondazione ha il seguente nome di dominio: www.grenfellove.org. Esso rappresenta la bacheca virtuale dove possono essere pubblicati tutti gli atti, i rendiconti economico-finanziari, i registri, i documenti, gli avvisi e le notizie relative all'attività della Fondazione.

ARTICOLO 2 - DURATA

La durata della Fondazione è illimitata.

ARTICOLO 3 - SCOPO E ATTIVITA'

1. La fondazione, traendo anche ispirazione dalla storia di Marco e Gloria, si propone l'esclusivo perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nell'ambito territoriale della Regione Veneto, mediante lo svolgimento - in via esclusiva o principale e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio - dell'attività filantropica di erogazione di denaro, beni o servizi, di cui alla lettera u) dell'articolo

5) D. Lgs. 117/2017, a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, aventi ad oggetto l'istruzione e la formazione professionale, universitaria e post-universitaria, di studenti frequentanti le scuole oltre indicate e l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia (IUAV), privilegiando quelli svantaggiati in ragione di condizioni economiche, sociali o familiari anche a causa ed in conseguenza di eventi straordinari.

2. Per perseguire il suo scopo, la Fondazione:

a) istituisce e assegna borse di studio e premi, sulla base di valutazione prevalentemente meritocratica, a studenti delle seguenti scuole secondarie di secondo grado:

- Istituto d'Istruzione Superiore "Carlo Scarpa - Enrico Mattei" di San Donà di Piave (VE);

- Liceo Artistico Statale "Amedeo Modigliani" di Padova;

prediligendo coloro che si trovino in una delle situazioni di svantaggio sopra indicate;

b) istituisce e assegna borse di studio e premi, sulla base di valutazione prevalentemente meritocratica, a studenti e ricercatori, italiani e stranieri, dell'Istituto Universitario di Architettura di Venezia (IUAV), privilegiando le tesi nel settore della tutela del Territorio, dell'Ambiente e della Sicurezza degli edifici e prediligendo coloro che si trovino in una delle situazioni di svantaggio sopra indicate;

c) fornisce materiale didattico o strumenti a scuole statali, di ogni ordine e grado;

d) organizza e promuove attività di istruzione, culturali e sociali, per la formazione degli studenti delle scuole sopraindicate e degli studenti e ricercatori dello IUAV, privilegiando coloro che si trovino in una delle situazioni di svantaggio sopra indicate, con particolare riguardo al settore della tutela del Territorio, dell'Ambiente e della Sicurezza degli edifici;

e) promuove campagne di informazione e di sensibilizzazione per la diffusione dell'interesse per lo studio e la ricerca scientifica, in particolare nel settore della tutela del Territorio, dell'Ambiente e della Sicurezza degli edifici, mediante i mezzi di comunicazione ritenuti più adatti (stampa, radiotelevisione, sistemi multimediali e virtuali, ecc.).

L'istituzione e l'assegnazione delle borse di studio e dei premi avverrà sulla base di apposito regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia. Le borse di studio o i premi assegnati saranno erogati mediante assegno circolare non trasferibile all'ordine del candidato o dei candidati dichiarati vincitori dalla commissione giudicatrice del relativo concorso.

3. La Fondazione può partecipare in altri Enti che si dedichino esclusivamente a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, i cui obiettivi siano direttamente o

indirettamente allineati con quelli della Fondazione stessa. Inoltre, se ritenuto opportuno, può concorrere alla costituzione di tali Enti, operando con finalità coerenti nell'ambito della Regione Veneto.

4. Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione, in via secondaria e strumentale, può svolgere attività diverse secondo i criteri ed i limiti previsti dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017. Nel rispetto di tali limiti, l'individuazione delle attività secondarie e strumentali è operata da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse a seconda dei casi nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ARTICOLO 4 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale costituito dalle somme raccolte dal Comitato promotore della Fondazione Grenfellove Marco e Gloria, e versate dal signor Gottardi Giannino nella sua qualità di Presidente del Comitato, come risulta dall'atto di costituzione, che ammontano ad euro 70.000,00 (settantamila virgola zero zero);
- dai contributi e da ogni liberalità o elargizione effettuata da soggetti pubblici o privati, espressamente destinati a incremento del patrimonio;
- dai beni, nonché da ogni altra entità suscettibile di valutazione economica, che pervengano alla Fondazione, a qualsiasi titolo, con destinazione al patrimonio;
- dalle somme prelevate dalle rendite e in generale dai redditi, che il Consiglio di Amministrazione disporrà di destinare, con proprie deliberazioni, ad incremento del patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

La Fondazione trae le risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attività principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e attività di raccolta fondi.

L'ente può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o l'erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

L'Ente, ai fini della **gestione del proprio patrimonio**, della raccolta fondi e risorse in genere e della destinazione e

modalità di **erogazione** di beni e/o servizi, deve attenersi strettamente al rispetto dei seguenti **principi**:

a) il patrimonio della Fondazione è amministrato secondo principi di responsabile, sana e prudente gestione, al fine di conseguire più efficacemente gli scopi e di assicurare la stabilità e la certezza delle erogazioni nel tempo, in relazione ai progetti promossi o sostenuti dalla Fondazione medesima; a tale scopo, il Consiglio di Amministrazione adotta il metodo della programmazione annuale ed approva un documento di indirizzo;

b) la raccolta di fondi e risorse, comunque svolta, è improntata al rispetto delle Linee guida stabilite ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo settore e, in ogni caso, si ispira al principio di rendicontazione al pubblico in modo chiaro e trasparente, identificando le entrate e le spese relative a ciascuno dei programmi di raccolta fondi, celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

c) le erogazioni sono destinate, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 3, a sostegno delle progettualità e delle attività del programma annuale; le erogazioni avvengono sia in denaro, sia mediante la messa a disposizione - nelle diverse forme in cui ciò sia reputato conveniente - di beni o servizi, anche di investimento.

A tal fine il denaro della Fondazione sarà gestito mediante contratti bancari di deposito a risparmio o deposito in conto corrente o nelle altre forme che il Consiglio di Amministrazione riterrà più opportune.

Quando risulta che il patrimonio minimo di cui all'articolo 22 D. Lgs. 117/2017 è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo devono, senza indugio, deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure adottare ogni occorrente provvedimento prescritto dalla normativa vigente.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, collaboratori, lavoratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci ed a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori al 40% (quaranta per cento) rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla

necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h), Codice del Terzo Settore;

- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5 Codice del Terzo Settore;

- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento; il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

ARTICOLO 5 - FONDO DI GESTIONE

Il fondo di gestione della Fondazione, destinato al funzionamento della Fondazione e alla realizzazione dei suoi scopi, è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima, salvo quanto previsto dall'art. 4;
- dalle raccolte fondi organizzate dalla stessa Fondazione in conformità a quanto previsto al precedente art. 3;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- da tutti gli altri beni, immobili, mobili registrati e mobili, e utilità che non siano conferiti a patrimonio durante la vita della fondazione;
- da qualunque altro contributo di qualsiasi tipo che non sia espressamente destinato al fondo di dotazione;
- dalle entrate derivanti da eventuali attività secondarie o strumentali.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

ARTICOLO 6 - ORGANI

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- l'Organo di Controllo;
- il Revisore Legale, qualora nominato.

ARTICOLO 7 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero minimo di 3 (tre) a un numero massimo di 7 (sette) componenti, compreso il Presidente.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dagli amministratori, ad eccezione di quelli nominati in sede di costituzione della Fondazione.

Il Presidente e Vice Presidente nominati in sede di costituzione della Fondazione restano in carica a vita.

Qualora il Presidente o il Vice Presidente nominati in sede di costituzione non potessero o non volessero più rivestire le rispettive cariche, alla nomina del Presidente o del Vice Presidente provvederà lo stesso Presidente, o in caso di suo impedimento, il Vice Presidente, ovvero, in caso di impedimento di entrambi, il consiglio di amministrazione con procedura avviata a cura del Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, ovvero, in caso di impedimento di entrambi, dal componente più anziano ovvero dall'unico consigliere rimasto in carica, in ipotesi di consiglio di amministrazione composto da tre componenti.

I componenti del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione del Presidente e del Vice Presidente nominati in sede di costituzione, restano in carica 5 (cinque) anni e possono essere rieletti.

In caso di cessazione di un consigliere, per dimissioni, permanente impedimento o altra motivazione, il Consiglio di Amministrazione provvede a sostituire il consigliere cessato in modo che venga assicurata la funzionalità e la continuità del Consiglio medesimo; il consigliere così nominato resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione. Nel caso in cui venga per qualsiasi causa a mancare la maggioranza dei componenti, il Consiglio s'intenderà decaduto automaticamente, fermo restando quanto sopra previsto per il Presidente e il Vice Presidente nominati nell'atto costitutivo.

Entro il termine di 3 (tre) mesi dalla scadenza o dallo scioglimento, il Consiglio di Amministrazione dovrà essere ricostituito con procedura avviata a cura del Presidente, o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, ovvero, in caso di impedimento di entrambi, dal componente più anziano.

Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono dal loro ufficio, coloro che si trovano in una delle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ..

La qualifica di componente del Consiglio di Amministrazione si perde, oltre che per dimissioni, permanente impedimento o per il verificarsi di una delle cause di cui all'art. 2382 cod. civ., per ingiustificata assenza per tre volte consecutive alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Le cariche degli amministratori della Fondazione sono gratuite e a loro spetta unicamente il rimborso delle spese sostenute, preventivamente autorizzate dal consiglio stesso, e adeguatamente documentate.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

ARTICOLO 8 - CONVOCAZIONE E QUORUM

Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione che ne è componente.

Le convocazioni sono effettuate dal Presidente per iscritto, anche a mezzo fax o posta elettronica o con altro mezzo idoneo a garantire l'avvenuto ricevimento, con almeno cinque giorni di preavviso, indicando la data, l'ora ed il luogo della seduta e gli argomenti all'ordine del giorno. In caso di particolare urgenza, il preavviso può essere ridotto a un giorno. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la convocazione e il coordinamento dei lavori possono essere curati dal Vice Presidente, o in mancanza dal consigliere più anziano.

Il Consiglio si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove in Italia.

Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte l'anno, per l'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio di previsione e comunque ogniqualevolta il Presidente lo consideri necessario o su richiesta della maggioranza dei consiglieri.

Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti tranne che si tratti di deliberazioni per le quali il presente Statuto preveda maggioranze diverse. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche in audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo

svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

All'inizio di ogni riunione il Consiglio nomina un segretario, scelto anche al di fuori dei propri membri. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione saranno verbalizzate a cura del Presidente e del segretario.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

ARTICOLO 9 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; in particolare:

- redige ed approva i programmi della Fondazione;
 - pianifica le attività della Fondazione e le linee strategiche di programma deliberando altresì l'erogazione dei fondi, in conformità a quanto sopra previsto al precedente articolo 3);
 - approva il bilancio consuntivo dell'anno precedente entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio ed entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno il bilancio preventivo;
 - nomina il Presidente e il Vice Presidente (ad eccezione dei primi che sono nominati nell'atto costitutivo a vita e salvo quanto sopra previsto all'art. 7);
 - delibera l'adozione di regolamenti interni e procedurali, e loro eventuali modifiche;
 - delibera in merito all'accettazione delle donazioni, ai lasciti testamentari, ai contributi e alle elargizioni, nonché in merito agli acquisti a qualsiasi titolo di beni e di ogni altra entità suscettibile di valutazione economica;
 - nomina l'Organo di Controllo;
 - provvede all'assunzione e al licenziamento dell'eventuale personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
 - provvede a dare incarichi di consulenza a professionisti o società, definendone i contratti;
 - stabilisce le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui all'articolo 3;
 - approva le modifiche dello Statuto della Fondazione con deliberazione da assumere con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei componenti o con la diversa maggioranza prevista da specifiche norme di legge.
- Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di conferire delega, di volta in volta e per singoli atti, ad uno o più dei suoi membri, con la determinazione dei limiti della delega.

Il delegato riferirà al Consiglio di Amministrazione alla prima riunione, successiva all'operazione compiuta, anche per l'eventuale ratifica.

Per le attività delegate a qualche membro del Consiglio di Amministrazione potrà essere corrisposto un compenso determinato dal Consiglio stesso e saranno altresì rimborsate le spese sostenute per ragioni d'ufficio, purché documentate, il tutto nel rispetto dei limiti previsti dal D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.

ARTICOLO 10 - PRESIDENTE e VICE PRESIDENTE

Il primo Presidente e il primo Vice Presidente della Fondazione sono nominati a vita nell'atto costitutivo; successivamente saranno nominati dal Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto all'articolo 7) per l'ipotesi in cui il Presidente o il Vice Presidente nominati in sede di costituzione non possano o non vogliano più rivestire le rispettive cariche.

Il presidente ha la rappresentanza legale e processuale della Fondazione e può nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti.

Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- assicura che vengano eseguite le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e privati e altri organismi, anche la fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;
- predispone i programmi e gli obiettivi, da presentare all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

In caso di necessità e di urgenza, può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno sottoponendolo tempestivamente e in ogni caso nella prima seduta utile al Consiglio di Amministrazione per la ratifica.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal Presidente che eccedano i limiti stanziati dal bilancio di previsione, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dura in carica 5 (cinque) anni, ad eccezione del primo Presidente nominato a vita, e può essere rieletto un numero indeterminato di volte.

Nel caso di definitiva cessazione del Presidente, la nomina di un nuovo Presidente dovrà avvenire entro tre mesi.

In caso di assenza, d'impedimento o di cessazione del Presidente le relative funzioni sono svolte temporaneamente dal Vice Presidente, o, in mancanza, dal consigliere più anziano di età.

Di fronte ai soci, ai terzi e a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

ARTICOLO 11 - ORGANO DI CONTROLLO.

Il Consiglio di Amministrazione nomina l'Organo di controllo.

L'Organo di controllo può essere costituito da un solo membro effettivo ovvero da un organo collegiale composto di un presidente e due membri effettivi. Nel caso di organo collegiale, devono essere inoltre nominati due sindaci supplenti.

L'Organo di Controllo resta in carica per tre esercizi e scadono alla data della riunione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; i suoi componenti sono rieleggibili.

L'attività dell'Organo di Controllo deve risultare da apposito verbale risultante dal Libro dei Verbali dell'Organo di Controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, co. 2, cod. civ..

Non possono essere eletti quali componenti dell'Organo di Controllo, o se eletti decadono dal loro ufficio, i soggetti di cui all'articolo 2399 cod. civ..

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, D. Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti qualora non sia nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione

e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo partecipa (senza diritto di voto) alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui il Presidente o gli altri soggetti di cui all'art. 7 non provvedano al rinnovo del Consiglio di Amministrazione nei termini ivi indicati, sarà l'Organo di Controllo a provvedervi.

Ai componenti dell'organo di controllo spetta il rimborso delle spese sostenute, preventivamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione, e adeguatamente documentate; inoltre può essere riconosciuto un compenso proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e comunque nel rispetto delle norme di legge.

ARTICOLO 12 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Salvo quanto previsto all'articolo 11, la Fondazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, quando superi per due esercizi consecutivi due dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, D. Lgs. 117/2017.

La nomina è altresì obbligatoria quando siano costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del D. Lgs. 117/2017.

Il revisore legale dei conti cessa per morte, per rinuncia all'incarico, per incompatibilità, per revoca, per incapacità sopravvenuta.

L'incarico ha la durata di tre esercizi e scade alla data dell'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio e può essere riletto. L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con deliberazione del consiglio di amministrazione. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.

Il revisore esercita la revisione legale dei conti della Fondazione, svolge le sue funzioni nel rispetto delle norme di legge e ha diritto ad un compenso, che è determinato dal Consiglio di Amministrazione all'atto del conferimento dell'incarico nel rispetto delle inderogabili norme di legge.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dovrà documentare per iscritto l'attività svolta dandone, di volta in volta, comunicazione agli Amministratori ed all'Organo di Controllo.

ARTICOLO 13 - VERBALI

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale, se nominato, devono essere trascritti in ordine cronologico su appositi libri delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'organo cui si riferiscono.

ARTICOLO 14 - ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio l'1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio redatto in conformità all'articolo 13 del D. Lgs. 117/2017, nonché, al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14, il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari nel rispetto delle vigenti norme di legge ed in particolare da quanto prescritto dall'art. 39 del Decreto suddetto.

I bilanci della Fondazione e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente devono essere depositati ogni anno presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio. Qualora sussistano i presupposti di cui all'art. 14, comma 2, del D. Lgs. 117/2017, la Fondazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo.

Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione.

Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri della fondazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale della fondazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e di legge.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio preventivo approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati.

Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 3) del presente statuto, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere prioritariamente impiegati per la ricostituzione del patrimonio nell'entità eventualmente necessaria nel caso lo stesso si sia ridotto al di sotto di quanto indicato

all'articolo 4.

Gli eventuali disavanzi vanno ripianati facendo ricorso alle liquidità a disposizione della Fondazione, se sufficienti, altrimenti alla liquidazione di parte del patrimonio, se è possibile, o dal presidente se ogni altro mezzo non è sufficiente.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

ARTICOLO 15 - ESTINZIONE

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, in conformità all'articolo 9 del D. Lgs. n. 117/2017, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, co. 1, del medesimo Decreto, ad altri Enti del Terzo Settore che perseguano, senza scopo di lucro, finalità analoghe, con delibera del Consiglio di Amministrazione, che nominerà uno o più liquidatori, scegliendoli possibilmente fra i membri del Consiglio di Amministrazione uscente, determinandone i poteri.

ARTICOLO 16 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le norme di legge in materia, in particolare quelle di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e al Codice Civile.

F.to: GIANNINO GOTTARDI

F.to: GIUSEPPE MURARO NOTAIO (L.S.)



FONDAZIONE ETS - ENTE FILANTROPICO

GRENFELLOVE

MARCO e GLORIA

Giovanni Gattolero

